*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 114

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Mercoledì, 26 aprile 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

**COMUNITA' EUROPEE**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Liguria



### Regione Trentino-Alto Adige

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Ricompense al valor militare

*Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1978 registro n. 8 Difesa, foglio n. 39*

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIE D'ORO
*(alla memoria)*

BENI Alfredo, nato a Fiuminata (Macerata), il 15 settembre 1931, appuntato della legione carabinieri di Ancona. — Graduato capo equipaggio di unità autoradio, nottetempo, nel corso di conflitto a fuoco con malviventi, visto un sottufficiale cadere proditoriamente colpito, si slanciava, sparando, contro il feritore, attirando così sulla propria persona la di lui furia omicida. Colpito al cuore, immolava la sua ancor giovane esistenza martire del dovere e del suo nobile altruismo. Chiaro esempio di cosciente sacrificio. — Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), 18 maggio 1977.

PIERMANNI Sergio, nato ad Ascoli Piceno, il 29 febbraio 1940, maresciallo capo della legione carabinieri di Ancona. — Comandante di nucleo radiomobile, in licenza ordinaria nella sede di servizio, venuto a conoscenza, casualmente, dell'assassinio di un graduato dell'Arma e del ferimento di altri carabinieri nel corso di conflitto a fuoco con malviventi verificatosi in provincia limitrofa, chiedeva ed otteneva il permesso di rientrare in servizio, per concorrere alle operazioni in atto, nottetempo, per la cattura dei criminali in fuga. Nel corso di operazione di identificazione di tre persone sospette — riconosciute, successivamente, nei malviventi ricercati — veniva proditoriamente fatto segno a numerosi colpi di pistola, sparati da brevissima distanza. Benchè ferito in maniera gravissima, reagiva, con una estrema, eroica determinazione, con il fuoco della propria arma, ferendo mortalmente uno degli aggressori, prima di immolare la sua ancor giovane esistenza. Luminoso esempio di dedizione al dovere e di cosciente sacrificio. — Civitanova Marche (Macerata), 18 maggio 1977.

MEDAGLIA D'ORO

AIOSA Rosario, nato a La Spezia il 3 luglio 1952, capitano spe. della legione carabinieri di Ancona. — Comandante di compagnia distaccata organizzava con estrema rapidità e capeggiava, nottetempo, con sicura competenza, servizio inteso alla identificazione di sei persone sospette, rivelatesi all'atto del controllo pericolosissimi delinquenti, che non esitavano a far uso delle armi. Postosi all'inseguimento, con altri militari, di quattro dei criminali datisi alla fuga, veniva da uno di essi fatto segno, proditoriamente, a colpi di pistola. Benchè gravemente ferito, con estrema decisione reagiva col fuoco della propria pistola, ferendo mortamente l'aggressore. Noncurante delle lesioni riportate, disponeva, quindi, per il trasporto in ospedale di altri militari colpiti e, prima di consentire il proprio ricovero, trasmetteva, via radio, al comando superiore notizie che consentivano, nel prosieguo delle operazioni, l'eliminazione della intera organizzazione criminale. Fulgido esempio di spirito di sacrificio, attaccamento al servizio, cosciente sprezzo del pericolo, nobile altruismo. — Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), 18 maggio 1977.

*Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1978 registro n. 8 Difesa, foglio n. 40*

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIE D'ARGENTO

ALBANESI Angelo, nato a Monsano (Ancona), il 4 febbraio 1943, brigadiere sp. della legione carabinieri di Ancona. — Sottufficiale capo equipaggio di unità autoradio partecipava, nottetempo, con il proprio comandante di nucleo, ad operazione di servizio intesa alla cattura di criminali resisi responsabili, in altra provincia, dell'uccisione di un appuntato e del ferimento di altri carabinieri. Nel corso di controllo di tre persone identificate nei malviventi ricercati all'azione di fuoco da essi proditoriamente scatenata, e che feriva a morte il comandante, reagiva fulmineamente con brevi, precise raffiche della propria arma, eliminando, in rapidissima successione, gli aggressori. Si adoperava, quindi, in un estremo, disperato tentativo di soccorso del proprio superiore. Fulgido esempio di attaccamento al dovere, sprezzo del pericolo, decisa determinazione. — Civitanova Marche (Macerata), 18 maggio 1977.

DI TORO MAMMARELLA Velemiro, nato a Casalincontrada (Chieti), il 6 dicembre 1946, brigadiere sp. della legione carabinieri di Ancona. — Sottufficiale in sottordine a stazione capoluogo, pur essendo a riposo settimanale, animato da eccezionale attaccamento al servizio, partecipava spontaneamente, nottetempo, ad operazione capeggiata dal proprio comandante di compagnia, ed intesa alla identificazione di sei persone sospette, rivelatesi, all'atto del controllo, pericolosissimi criminali che non esitavano a far uso delle armi. Colpito proditoriamente da colpo di pistola alla testa, tentava di reagire con l'arma in dotazione ma, abbandonato dalle forze, si accasciava al suolo. Mirabile esempio di coraggio e di generosa dedizione al dovere. — Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), 18 maggio 1977.

MEDAGLIE DI BRONZO

CELIA Salvatore, nato a Randazzo (Catania), il 2 gennaio 1926, appuntato della legione carabinieri di Messina. — A diporto in abito civile, dando prova di elevato spirito di iniziativa e di spiccato senso del dovere, intimava l'alt, qualificandosi, ad una autovettura sospetta, il cui guidatore, armato di fucile a canne mozze, anzichè ottemperare, tentava di travolgerlo. Riuscito con un balzo fulmineo ad evitare l'investimento, reagiva con l'arma in dotazione contro il malvivente, ferendolo, ma veniva a sua volta raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi da altro malfattore sopraggiunto a bordo di una seconda autovettura. Sebbene gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso e raggiungeva la propria stazione, fornendo determinanti indicazioni per lo sviluppo delle indagini, conclusesi con l'identificazione di tre pericolosi malviventi, tutti arrestati. Esempio di sprezzo del pericolo e di dedizione al dovere. — Floridia (Siracusa), 21 gennaio 1977.

DE MAIO Giovanni, nato a Garzano di Caserta il 5 aprile 1936, vice brigadiere di pubblica sicurezza dell'ispettorato 11ª zona « Campania ». — In servizio di « volante » quale capo equipaggio, accortosi che in un ufficio postale era in atto una rapina, affrontava tre malviventi armati i quali, per assicurarsi la fuga reagivano con le proprie armi. Benchè ferito, persisteva nella sua azione, riuscendo a vanificare l'iniziativa dei rapinatori e ad acconsentirne la successiva cattura. Esempio di alto senso del dovere, coraggio e spirito di abnegazione — Falciano di Caserta, 1° febbraio 1977.

**(3179)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **1156**.

**Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Oschiri.**

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Oschiri (Sassari), a decorrere dal 1° ottobre 1977, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamenti speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1978*
*Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 206*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **1157.**

**Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Barcellona Pozzo di Gotto.**

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, con quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), a decorrere dal 1° ottobre 1977, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1978
*Registro n.* 36 *Istruzione, foglio n.* 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **1158.**

**Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Desulo.**

N. 1158. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Desulo (Nuoro), a decorrere dal 1° ottobre 1977, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1978
*Registro n.* 36 *Istruzione, foglio n.* 205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **1159.**

**Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Perdasdefogu.**

N. 1159. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Perdasdefogu (Nuoro), a decorrere dal 1° ottobre 1977, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1978
*Registro n.* 36 *Istruzione, foglio n.* 204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1160.**

**Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Ghilarza.**

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Ghilarza (Oristano), a decorrere dal 1° ottobre 1977, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *marzo* 1978
*Registro n.* 36 *Istruzione, foglio n.* 208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1977, n. **1161.**

**Approvazione del nuovo statuto del Centro sperimentale di cinematografia, in Roma.**

N. 1161. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, viene approvato il nuovo statuto del Centro sperimentale di cinematografia, in Roma, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *aprile* 1978
*Registro n.* 2 *Turismo, foglio n.* 188

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1977.

**Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente delle commissioni provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, per la rivalutazione delle indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 4 della legge 15 marzo 1956, n. 156.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 15 marzo 1956, n. 156, recante norme per il pagamento delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1956, registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 189 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 3 dicembre 1956), con il quale sono state costituite le commissioni provinciali per la rivalutazione delle indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 156 del 1956;

Vista la nota n. 15511/27 del 24 ottobre 1977, con la quale l'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, comunica che il dott. Fausto Quintieri, membro effettivo di dette commissioni, non presta più servizio presso l'Ente per dimissioni volontarie, e designa, in sostituzione del medesimo, il dott. Giuseppe Rossi, già membro supplente, e il dott. Luigi De Luca in qualità di membro supplente;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Rossi e il dott. Luigi De Luca sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente delle commissioni provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, costituite con proprio decreto 31 luglio 1956, citato nelle premesse, a seguito delle dimissioni volontarie presentate all'Opera Sila dal membro effettivo delle predette commissioni dott. Fausto Quintieri.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1977

*Il Ministro*: MARCORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *marzo* 1978
*Registro n.* 4 *Agricoltura, foglio n.* 393

**(3292)**

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1978.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Roslein, con sede in Firenze e stabilimento di Radda in Chianti.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Roslein, con sede in Firenze e stabilimento di Radda in Chianti (Siena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Roslein, con sede in Firenze e stabilimento di Radda in Chianti (Siena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(3332)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quadraccia sud, in Taranto.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Quadraccia sud di Taranto ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quadraccia sud di Taranto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(3334)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Sidertecno, area industriale di Taranto.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.r.l. Sidertecno, area industriale di Taranto, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Sidertecno, area industriale di Taranto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(3333)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina, area industriale di Massafra.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.r.l. O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina, area industriale di Massafra (Taranto), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. O.M.S.T. - Officina meccanica sud tarantina, area industriale di Massafra (Taranto).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(3326)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.M.I.E. S.r.l. - Società meridionale impianti elettrici, area industriale di Massafra.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.M.I.E. S.r.l. - Società meridionale impianti elettrici, area industriale di Massafra (Taranto), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.M.I.E. S.r.l. - Società meridionale impianti elettrici, area industriale di Massafra (Taranto).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(3327)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali, in Taranto.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali di Taranto, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti e montaggi industriali di Taranto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(3331)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Intrepose, in Agro di Lizzano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Intrepose, in Agro di Lizzano (Taranto), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Intrepose, in Agro di Lizzano (Taranto).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(3330)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

**Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dell'Istituto;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1976, con il quale è stato costituito il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 105086 del 7 febbraio 1978, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Diego Siclari quale rappresentante supplente in seno al collegio dei sindaci del predetto Istituto in sostituzione del dott. Lido Viroli, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Diego Siclari è nominato membro supplente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Lido Viroli, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del tesoro*
STAMMATI

(3215)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

**Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1975, 23 maggio 1975, 6 dicembre 1975, 4 marzo 1976, 10 maggio 1976, 4 febbraio 1977 e 27 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna), è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DONAT-CATTIN

(3329)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1978.

**Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Peschiera di Corru s'Ittiri — con saline e tratto di mare antistante — Stagno di S. Giovanni e Marceddì » per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Visto che a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione precitata, ed in base ai suddetti criteri, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse interregionale;

Considerato che a norma del predetto art. 2, n. 5, di tale convenzione le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Riconosciuto che il complesso di zone umide denominato « Peschiera di Corru s'Ittiri — con saline e zona di mare antistante — Stagno di San Giovanni e Marceddì »:

*a*) è un sistema costiero, in diretta comunicazione col mare, utilizzato in diverse parti a peschiera, con vaste aree sottoposte ad interramento (Phragmites spec., Typha spec., Juncus spec.);

*b*) ospita, secondo indagini condotte in tale area da alcuni ornitologi, ed in particolare da H. Schenk, circa venti coppie nidificanti di Pollo Sultano (Porphirio porphirio) e dà frequentemente asilo a contingenti di oltre diecimila anatre e diecimila folaghe;

*c*) infine, che tale zona umida è in condizione di essere effettivamente conservata e gestita, sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione sarda con nota dell'assessorato per la difesa dell'ambiente n. 15465 del 14 ottobre 1977, trasmessa con prot. del 24 ottobre 1977, n. 01791/14.1.17/Gab, del rappresentante del Governo nella regione sarda;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 4;

Decreta:

Il complesso di zone umide denominato « Peschiera di Corru s'Ittiri — con saline e zona di mare antistante — Stagno di San Giovanni e Marceddì » (regione Sardegna, comuni di Arborea-Terralba e Guspini, provincia di Oristano e Cagliari) è dichiarato di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della « Convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici » firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 2.610 circa.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

*Il Ministro*: MARCORA

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

(3078)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

**Sostituzione di un membro della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1974, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Vista la comunicazione del 9 novembre 1977 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con la quale viene designato, quale componente della predetta commissione, in rappresentanza dell'Istituto, il dott. Vittorio Capodicasa, ispettore superiore, dirigente del servizio assicurazioni collettive, in sostituzione del dott. Piero Fuccelli, già titolare del servizio assicurazioni collettive, cui è stato conferito altro incarico;

Decreta:

Il dott. Vittorio Capodicasa è chiamato, quale rappresentante dell'I.N.A., a far parte della commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria, in sostituzione del dott. Piero Fuccelli.

Roma, addì 6 aprile 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(3294)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXI Fiera internazionale della casa », in Napoli.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXI Fiera internazionale della casa », che avrà luogo a Napoli dal 21 giugno al 2 luglio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1978

p. *Il Ministro*: SINESIO

(3208)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Protagri - Salone biennale dell'agricoltura protetta », in Verona.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Protagri - Salone biennale dell'agricoltura protetta », che avrà luogo a Verona dal 17 al 21 maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1978

p. *Il Ministro*: SINESIO

(3201)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXXIII Mercato internazionale della pelletteria - Mipel », in Milano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXIII Mercato interna-

zionale della pelletteria - Mipel », che avrà luogo a Milano dal 9 al 13 giugno 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1978

p. *Il Ministro*: SINESIO

**(3211)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Herbora - III Salone dell'erboristeria delle piante officinali e delle attività connesse », in Verona.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Herbora - III Salone dell'erboristeria delle piante officinali e delle attività connesse », che avrà luogo a Verona dal 17 al 21 maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1978

p. *Il Ministro*: SINESIO

**(3203)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

**Nuova dipendenza dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Isole Bahamas) e modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in New York.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963, registro n. 203, foglio n. 379, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Bahamas) alle dipendenze del consolato generale di 1ª classe in New York (U.S.A.);

Considerata la sopravvenuta necessità di porre l'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Bahamas) alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Santo Domingo (Repubblica Dominicana);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Bahamas) viene posta alle dirette dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Santo Domingo (Repubblica Dominicana).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª classe in New York (U.S.A.) è modificata come segue: gli stati di New York, New Jersey (parte orientale), Connecticut, Isole Vergini americane, Porto Rico ed i territori britannici delle Isole Bermude.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° maggio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1978

*Il Ministro*: FORLANI

**(3313)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Fiera nazionale campionaria di Ancona ».**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Fiera nazionale campionaria di Ancona », che avrà luogo ad Ancona dal 24 giugno al 2 luglio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1978

p. *Il Ministro*: SINESIO

**(3204)**

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone delle attività forestali - Euroforesta », in Verona.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone delle attività forestali - Eurofesta », che avrà luogo a Verona dal 17 al 21 maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilità dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 aprile 1978

p. *Il Ministro*: SINESIO

**(3202)**

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

**Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti da aziende dell'industria molitoria operanti nella provincia di Napoli.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977, 7 aprile 1977, 9 luglio 1977, 21 settembre 1977 e 3 gennaio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti nella provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 12 aprile 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(3328)**

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1978.

**Determinazione, per il biennio 1978-79, della misura del contributo volontario annuo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli ingegneri ed architetti.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046;

Visto il decreto ministeriale in data 12 aprile 1976, con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1976-77, della misura del contributo volontario annuo dovuto, ai sensi del citato art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, dagli ingegneri ed architetti che, cessato l'obbligo di iscrizione alla relativa Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, abbiano ottenuto l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione stessa per conseguire il diritto a pensione;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 1978, con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1978-79, della misura del contributo individuale;

Considerato il rapporto fra le entrate per contributi sul costo delle opere e quelle per contributi individuali verificatisi nel biennio 1976-77;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per il biennio 1978-79, della misura del contributo volontario annuo di cui al precitato art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046;

Decreta:

Per il biennio 1978-79, il contributo volontario annuo di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, dovuto dagli ingegneri ed architetti che, cessato l'obbligo di iscrizione alla Cassa, abbiano ottenuto l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione, è determinato nella misura di L. 594.000 (cinquecentonovantaquattromila).

Il predetto contributo sarà versato con le modalità e nei termini previsti per i contributi individuali obbligatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(3293)**

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1978.
**Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 30 stesso mese, con cui Pasquale Ritucci, nato a Lucera il 30 maggio 1903, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1978, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Pasquale Ritucci, nato a Lucera il 30 maggio 1903, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 15 aprile 1978

*Il Ministro*: BONIFACIO

(3362)

# COMUNITÀ EUROPEE

**Regolamenti e decisioni pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 589/78 della commissione, del 22 marzo 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L 80 *del* 25 *marzo* 1978.

(74/C)

Regolamento (CEE) n. 590/78 del consiglio, del 20 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1391/77 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria (1977-78).

Regolamento (CEE) n. 591/78 del consiglio, del 20 marzo 1978, recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune applicabile a talune qualità di ossido di magnesio della sottovoce ex 25.19 A.

Regolamento (CEE) n. 592/78 del consiglio, del 20 marzo 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1978-79).

Regolamento (CEE) n. 593/78 del consiglio, del 20 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 880/77 relativo alla concessione di un aiuto a favore del consumo di burro.

Regolamento (CEE) n. 594/78 del consiglio, del 20 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso per quanto attiene al dipartimento francese d'oltremare della Riunione.

Regolamento (CEE) n. 595/78 del consiglio, del 20 marzo 1978, relativo alla proroga del regolamento (CEE) n. 744/77 relativo all'applicazione anticipata di talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé concernenti gli scambi, per quanto riguarda taluni Stati firmatari di accordi di accessione a detta convenzione.

Regolamento (CEE) n. 596/78 della commissione, del 28 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Regolamento (CEE) n. 597/78 della commissione, del 28 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 598/78 della commissione, del 28 marzo 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° aprile 1978.

Regolamento (CEE) n. 599/78 della commissione, del 28 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 82 *del* 29 *marzo* 1978.

(75/C)

Regolamento (CEE) n. 600/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 601/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 602/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 603/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 604/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 605/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 606/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 607/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2826/77 che istituisce un formulario di dichiarazione di transito comunitario utilizzabile in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni.

Regolamento (CEE) n. 608/78 della commissione, del 29 marzo 1978, relativo al magazzinaggio in Belgio di latte scremato in polvere proveniente dalle scorte d'intervento francesi.

Regolamento (CEE) n. 609/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che modifica diversi regolamenti di politica agraria comune in seguito alla codificazione delle disposizioni relative al regime del transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 610/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A I.

Regolamento (CEE) n. 611/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 612/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale dei semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 613/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 614/78 della commissione, del 29 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 83 *del* 30 *marzo* 1978.

(76/C)

Regolamento (CEE) n. 615/78 della commissione, del 28 marzo 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L 85 *del* 31 *marzo* 1978.

(77/C)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba d'Egitto, con protocollo addizionale, firmato a Il Cairo il 29 aprile 1975.**

Il giorno 12 aprile 1978 ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba d'Egitto, con protocollo addizionale, firmato a Il Cairo il 29 aprile 1975, reso esecutivo mediante decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, n. 1082, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 12 ottobre 1977.

In conformità dell'art. 11 l'accordo entrerà in vigore il 27 aprile 1978.

(3315)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di diritto internazionale pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di diritto internazionale pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3349)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Iesi**

Con decreto 3 aprile 1978, n. 105, è stato trasferito dal demanio pubblico - ramo Difesa aeronautica, tra i beni patrimoniali dello Stato, il sedime costituente l'ex campo di volo di Iesi (Ancona), contraddistinto nel catasto terreni del comune di Iesi, con i seguenti dati:

*a*) partita n. 3838, sez. *G*, foglio III, mappale 47, Ha 18.95.74;

*b*) partita n. 3838, sez. *G*, foglio IV, mappale 39, Ha 2.70.13, per un totale di Ha 21.65.87.

(3298)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna**

Con decreto 31 maggio 1977, n. 71551, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 5490 riportato in catasto al comune di Ravenna al foglio 105, mappali 465, 466, 467 e foglio 78, mappali 424 1/2, 199 1/2.

(3299)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Nuova Gareisa »**

Con decreto 30 marzo 1978, n. 1675, la S.a.s. Fonti San Maurizio, in Roccaforte Mondovì (Cuneo), via IV Novembre, 20, è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Nuova Gareisa », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, delle capacità di cl 120 e 92 per il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente e di cl. 120, 92 e 46, per il tipo addizionato di gas acido carbonico.

I recipienti sopraindicati saranno chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(3317)

## MINISTERO DEL TESORO

**Sesta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica 6 % - 1972-1987**

Si rende noto che il giorno 25 maggio 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 91 serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972-1987, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 e 25 febbraio 1972, n. 13, ed al decreto ministeriale 13 settembre 1972.

Il successivo giorno 26, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di sette serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3297)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento di ventiquattro società cooperative**

Con decreto ministeriale 6 marzo 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola Veneta produttori latte, soc. coop. a r.l., in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Vianini in data 24 settembre 1970, rep. n. 7488, reg. soc. n. 9993;

2) società cooperativa agricola San Paolo, soc. coop. a r.l., in S. Maria di Non Curtarolo (Padova), costituita per rogito Letter in data 6 ottobre 1960, rep. n. 27131, reg. soc. n. 4843;

3) società cooperativa agricola San Benedetto, soc. coop. a r.l., in Maserà (Padova), costituita per rogito Rabitti in data 20 settembre 1963, rep. n. 2649, reg. soc. n. 5528;

4) società cooperativa agricola Robusta, soc. coop. a r.l., in Busi di Montagnana (Padova), costituita per rogito Crivellari in data 22 maggio 1962, rep. n. 87575, reg. soc. n. 5187;

5) società cooperativa agricola S. Pietro e Paolo, soc. coop. a r.l., in Levada di Piombino Dese (Padova), costituita per rogito Girardi in data 24 giugno 1963, rep. n. 5811, reg. soc. n. 5490;

6) società cooperativa agricola Consorzio avicoltori polesani, soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Breseghello in data 15 settembre 1972, rep. n. 235, reg. soc. n. 1730;

7) società cooperativa agricola di Treviso, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Biadene in data 21 aprile 1960, rep. n. 10160, reg. soc. n. 3478;

8) società cooperativa agricola Stalla sociale isolana, soc. coop. a r.l., in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 1° dicembre 1971, rep. n. 57688, reg. soc. n. 6854;

9) società cooperativa agricola Alcovero allevatori dei tredici comuni veronesi, soc. coop. a r.l., in Roverè Veronese (Verona), costituita per rogito Tomezzoli in data 18 giugno 1974, rep. n. 14813, reg. soc. n. 8123;

10) società cooperativa agricola zootecnica di Masi S. Giacomo (Masi Torello-Ferrara), soc. coop. a r.l., in Masi S. Giacomo (Ferrara), costituita per rogito Bandiera in data 12 novembre 1972, rep. n. 2806/312, reg. soc. n. 3704;

11) società cooperativa agricola Stalla sociale Prato, soc. coop. a r.l., in Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Lucci in data 23 dicembre 1971, rep. n. 90619, reg. soc. n. 3548;

12) società cooperativa agricola San Michele, soc. coop. a r.l., in Montese (Modena), costituita per rogito Vezzi in data 26 febbraio 1973, rep. n. 5190, reg. soc. n. 6855;

13) società cooperativa agricola Caseificio sociale La Rocca di Montese, soc. coop. a r.l., in Montese (Modena), costituita per rogito Cortelloni in data 23 aprile 1967, rep. n. 15761/8714, reg. soc. n. 5204;

14) società cooperativa agricola e di lavoro fra operai braccianti di San Felice sul Panaro, soc. coop. a r.l., in San Felice sul Panaro (Modena), costituita per rogito Mauroantonio in data 6 novembre 1927, rep. n. 2691, reg. soc. n. 1062;

15) società cooperativa agricola Caseificio sociale cooperativo verdeta, soc. coop. a r.l., in S. Pietro in Elda - S. Prospero (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 12 novembre 1953, rep. n. 2277/716, reg. soc. n. 2761;

16) società cooperativa agricola Stalla sociale Bagna Cavallo, soc. coop. a r.l., in Bagnacavallo (Ravenna), costituita per rogito Troili in data 5 giugno 1973, rep. n. 11373, reg. soc. n. 3980;

17) società cooperativa agricola Serronchia, soc. coop. a r.l., in Poggio San Vicino (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 2 febbraio 1972, rep. n. 25862, reg. soc. n. 1713;

18) società cooperativa agricola Coldivino, soc. coop. a r.l., in Poggio San Vicino (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 2 febbraio 1972, rep. n. 25860, reg. soc. n. 1714;

19) società cooperativa agricola Cantagallo, soc. coop. a r.l., in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 22 dicembre 1971, rep. n. 25598, reg. soc. n. 1691;

20) società cooperativa agricola Zootecnica Tulli, soc. coop. a r.l., in Cannara (Perugia), costituita per rogito Antonelli in data 20 marzo 1969, rep. n. 5150, reg. soc. n. 3817;

21) società cooperativa agricola Vulcano, soc. coop. a r.l., in Pofi (Frosinone), costituita per rogito Grossi in data 14 ottobre 1966, rep. n. 65977, reg. soc. n. 1101;

22) società cooperativa agricola Quadrifoglio Caudino, soc. coop. a r.l., in Sant'Agata de' Goti (Benevento), costituita per rogito Sessa in data 17 gennaio 1964, rep. n. 66, reg. soc. n. 526;

23) società cooperativa agricola fra coltivatori diretti e produttori agricoli di Parabita, soc. coop. a r.l., in Parabita (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 4 dicembre 1958, rep. n. 2301, reg. soc. n. 2129;

24) società cooperativa agricola Basso Salento, soc. coop. a r.l., in Speccnia (Lecce), costituita per rogito Costa in data 26 dicembre 1972, rep. n. 18890, reg. soc. n. 3268.

**(3133)**

---

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Cessazione dell'attività connessa all'uso di marchi di identificazione dei metalli preziosi e deformazione dei relativi punzoni.**

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

*Provincia di Firenze*:

286-FI: Gensini & Ghellini, in Firenze, via A. Aretino, 23;

544-FI: « Angeldina » di Tonetti & Della Fonte, in Firenze, via Romana, 42 r.

*Provincia di Novara*:

23-NO: « L'Artigiana di Gi-Co » di Cobianchi Giuseppe, in Dormelletto, via Manzoni, 3.

*Provincia di Treviso*:

47-TV: « L.A.C. » S.n.c. di Disegna Giuseppe & Colbertaldo Mario, in San Zenone degli Ezzelini, via Sopracastello, 3.

**(3181)**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

*Provincia di Alessandria*:

602-AL (quattro punzoni): Melotti Fulvio, in Valenza, via Tortona, 2;

712-AL (quattro punzoni): Rota Giuseppe, in Valenza, via B. Cellini, 53;

902-AL (otto punzoni): Panelli Mario, in Valenza, via B. Cellini, 16;

920-AL (due punzoni): Amisano & Davide, in Valenza, via San Salvatore, 8;

1232-AL (un punzone): Caucia Mario, in Valenza, via Garibaldi, 152;

1237-AL (due punzoni): Icardi & C., in Valenza, via Martiri Cefalonia, 2;

1274-AL (due punzoni): Lanza Luigi, in Valenza, via Aosta-Casa Capra;

1292-AL (due punzoni): Davide Giuseppe, in Valenza, via Magenta, 10;

1366-AL (un punzone): Pagella Francesco, in Alessandria, via Spalto Marengo, 85;

1441-AL (due punzoni): Carelli Eugenio, in Valenza, via XII Settembre, 7;

1488-AL (un punzone): Gnan Sante, in Valenza, via De Ambrogi;

1542-AL (due punzoni): Cervi Renzo, in Valenza, via Rimini, 2;

1584-AL (un punzone): Gatti Giampiero, in Valenza, via Banda Lenti, 1;

1611-AL (due punzoni): Pozzali & Vincoli, in Valenza, via Santuario, 63;

1666-AL (un punzone): Oddino Paola, in Valenza, vicolo Del Pero, 21;

1708-AL (tre punzoni): Tavella Corrado, in Valenza, viale Vicenza, 35;

1735-AL (un punzone): Vecchiato Umberto, in Valenza, via S. Salvatore, 7;

1773-AL (un punzone): Toscano Fermino, in Alessandria, corso Acqui, 17;

1794-AL (tre punzoni): Lunghi Luigi, in Mirabello, via Roma, 4;

1907-AL (due punzoni): Pietrolucci Antonio, in Valenza, corso Matteotti, 49;

1975-AL (un punzone): Ordazzo Secondo, in Valenza, viale Cellini, 25;

2072-AL (un punzone): Romussi Maria Luisa, in Valenza, via F. Cavallotti, 25.

*Provincia di Milano*:

199-MI (due punzoni): Banderali Giordano, in Milano, via Tito Livio, 26;

294-MI (tre punzoni): Colombo Luigi, in Milano, via Filiberto, 6;

433-MI (tre punzoni): Induni Giovanni, in Milano, via Naviglio Grande, 40;

562-MI (tre punzoni): Geroli Giuseppe, in Milano, via G. B. Morgagni, 32;

633-MI (sedici punzoni): S.n.c. F.lli Citterio, in Milano, via D. Tessa, 1;

635-MI (tre punzoni): Martinelli Urbano, in Milano, corso Sempione, 36;

643-MI (un punzone): Lucotti Antonio, in Milano, via Vettabia, 1;

696-MI (tre punzoni): Oliverio Ambrogio Narciso, in Milano, largo Treves, 5;

698-MI (un punzone): L.A.O., in Milano, viale Certosa, 32;

722-MI (un punzone): Raimondi & Maltese, in Milano, via Varazze, 6;

752-MI (tre punzoni): Proserpio Eredi, in Milano, via Bellezza, 17;

786-MI (due punzoni): Portaf di Frisiani Parisetti Aldo, in Milano, via Friuli, 28;
802-MI (due punzoni): Manzoni Vittorio, in Milano, via A. Cecchi, 4;
803-MI (due punzoni): De Angeli A. - Pedretti S. - Casanova E., in Milano, via Orefici, 26;
808-MI (un punzone): S.r.l. Masserini Enrico & C., in Milano, via Gonzaga, 2;
861-MI (tre punzoni): S.d.f. Tiraboschi & Viscardi, in Milano, viale Gorizia, 12;
899-MI (trentadue punzoni): Argenteria Fiori S.d.f., in Milano, galleria V. Emanuele, 33;
954-MI (un punzone): Commissionaria Metalli Preziosi, in Milano, via Dogana, 3;
964-MI (un punzone): Orologeria Eberhard S.p.a., in Milano, via Dante, 2;
998-MI (un punzone): Bosatra Umberto, in Milano, via Voghera, 11.

**(3182)**

### Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

*Provincia di Alessandria*:

375-AL (un punzone): Volante Giovanni, in Alessandria, via Spalto Rovereto, 3;
529-AL (quattro punzoni): Fratelli Raiteri, in Valenza, via 7 Fratelli Cervi, 21;
705-AL (un punzone): Ceva Pietro, in Valenza, via San Salvatore, 7;
800-AL (un punzone): Ricci Ferdinando, in Valenza, via Cavour, 28;
927-AL (quattro punzoni): Zucchelli Guido, in Valenza, via Mazzini, 4;
1119-AL (tre punzoni): Zacchero Pierugo, in Valenza, via S. Giovanni, 17.

**(3183)**

### Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni, e smarriti altri, recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

*Provincia di Milano*:

332-MI (sei punzoni deformati e sette smarriti): Di Nucci Erasmo, in Milano, via C. Cantù, 1;
374-MI (tre punzoni deformati e due smarriti): Arioli Piero, in Milano, via Dolfin, 3;
543-MI (nove punzoni deformati e tredici smarriti): Eredi di Dassi Pietro & C. S.n.c., in Milano, via C. Cantù, 2;
566-MI (un punzone deformato e uno smarrito): Galanti Franco, in Milano, via Aosta, 2.

**(3184)**

### Rinuncia allo svolgimento della « III Mostra mercato nazionale del ferro battuto »

Il comitato organizzatore ha comunicato la rinuncia allo svolgimento della « III Mostra mercato nazionale del ferro battuto » iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1978, che avrebbero dovuto aver luogo in Stia (Arezzo) dal 26 agosto a 3 settembre 1978, con carattere nazionale.

**(3136)**

## REGIONE LOMBARDIA

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Abbiategrasso

Con deliberazione della giunta regionale 1° marzo 1978, numero 14657, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Abbiategrasso (Milano), adottato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1973, n. 453, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 25 marzo 1975, n. 41.

**(3300)**

### Varianti al piano regolatore generale del comune di Giussano

Con deliberazione della giunta regionale 7 marzo 1978, numero 14905, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Giussano (Milano), adottata con deliberazione consiliare 27 maggio 1977, n. 66, relativa agli ambiti indicati con P.L.

**(3301)**

Con deliberazione della giunta regionale 7 marzo 1978, numero 14906, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Giussano (Milano), adottata con deliberazione consiliare 27 maggio 1977, n. 67, relativa alle norme tecniche di attuazione.

**(3302)**

### Variante al piano regolatore generale del comune di Barzio

Con deliberazione della giunta regionale 7 marzo 1978, n. 14902, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Barzio (Como), adottata con deliberazione consiliare 2 aprile 1977, n. 45, relativa ad un tracciato stradale.

**(3319)**

## PROVINCIA DI TRENTO

### Sdemanializzazione di particelle fondiarie in comune di Cavalese

Con deliberazione 17 marzo 1978, n. 2096, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 5871/1 e 5871/2, in partita tavolare 1229 del comune catastale di Cavalese, dal demanio al patrimonio provinciale.

**(3320)**

### Sdemanializzazione di particella fondiaria in comune di Levico

Con deliberazione 17 marzo 1978, n. 2097, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella fondiaria 8383/2, in partita tavolare n. 5414 del comune catastale di Levico, dal demanio al patrimonio provinciale.

**(3321)**

### Sdemanializzazione di relitti stradali nei comuni di Sevignano, Lona e Povo

Con deliberazione 3 marzo 1978, n. 1483, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 917/5 e 917/7, in partita tavolare 160 del comune catastale di Sevignano, la particella fondiaria 3310/3, in partita tavolare 582 del comune catastale di Lona e le particelle fondiarie 2202/2 e 1955/3, in partita tavolare 1266 del comune catastale di Povo, dal demanio al patrimonio provinciale.

**(3322)**

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

### Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 4, del 22 marzo 1978 sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

(*Bando n.* 201.2.26)

Scadenza 22 maggio 1978. Bando di concorso a ventidue borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

(*Bando n.* 201.5.8)

Scadenza 22 maggio 1978. Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

(*Bando n.* 201.12.28)

Scadenza 22 maggio 1978. Bando di concorso a due borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato «Aiuti alla navigazione e controllo del traffico aereo».

(*Bando n.* 201.12.32)

Scadenza 22 maggio 1978. Bando di concorso a sessantacinque borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato «Incremento delle disponibilità alimentari di origine animale».

(*Bando n.* 201.12.33)

Scadenza 22 maggio 1978 Bando di concorso a otto borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato «Fitofarmaci e fitoregolatori».

(*Bando n.* 209.12.6)

Scadenza 31 maggio 1978. Bando di concorso ad una borsa di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato «Fitofarmaci e fitoregolatori».

**(3351)**

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Parma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 gennaio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Parma;

Visto il decreto ministeriale in data 24 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Parma, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Campanozzi Michele | punti | 100,000 | su 132 |
| 2. Pettinicchio Matteo | » | 97,181 | » |
| 3. De Alis Angelo | » | 93,706 | » |
| 4. Di Stilo Rocco Orlando | punti | 93,610 | su 132 |
| 5. De Angelis Vittorio | » | 92,353 | » |
| 6. Pizzi Tommaso | » | 91,932 | » |
| 7. De Negri Errico | » | 90,568 | » |
| 8. Martino Arcadio | » | 89,239 | » |
| 9. Sirri Sergio | » | 85,950 | » |
| 10. Vitale Giovanni | » | 85,319 | » |
| 11. La Placa Cataldo | » | 84,944 | » |
| 12. Pacifici Luigi | » | 82,627 | » |
| 13. Zaccardi Leonzio | » | 82,018 | » |
| 14. Avena Rocco | » | 81,636 | » |
| 15. Giglio Francesco | » | 81,575 | » |
| 16. Porcile Luciano | » | 81 — | » |
| 17. Cerminara Luigi | » | 80,622 | » |
| 18. Laurenza Giovanni | » | 80,336 | » |
| 19. Travaglini Giuseppe | » | 79,770 | » |
| 20. Lauletta Angelo | » | 77,454 | » |
| 21. Tarella Domenico | » | 77,313 | » |
| 22. Ventriglia Giovanni | » | 77,004 | » |
| 23. Conte Antonio | » | 75,835 | » |
| 24. Mazzella Claudio | » | 75,313 | » |
| 25. Mele Marcello | » | 74,870 | » |
| 26. Martini Tiberio | » | 74,830 | » |
| 27. Armocida Elio | » | 73,556 | » |
| 28. Carusi Agostino | » | 73,109 | » |
| 29. Santanera Giuseppe | » | 72,800 | » |
| 30. Ferrari Pietro | » | 72,796 | » |
| 31. Circosta Lorenzo | » | 72,676 | » |
| 32. Pavia Aldo | » | 72,648 | » |
| 33. Amorese Arturo | » | 72,482 | » |
| 34. Labriola Antonio | » | 72,350 | » |
| 35. Mazzini Libero | » | 72,189 | » |
| 36. Mangiapane Antonino | » | 72,087 | » |
| 37. Ricotta Giovanni | » | 71,825 | » |
| 38. Di Gilio Vito | » | 71,603 | » |
| 39. Mangione Francesco | » | 71,595 | » |
| 40. Sorbo Giuseppe | » | 71,476 | » |
| 41. Sanna Francesco | » | 71,077 | » |
| 42. Alfano Antonio | » | 70,947 | » |
| 43. Recchia Ezio | » | 70,927 | » |
| 44. Visone Aniello | » | 70,845 | » |
| 45. Cresta Primo | » | 70,738 | » |
| 46. Pompeo Luigi | » | 70,650 | » |
| 47. Buccheri Ugo | » | 70,550 | » |
| 48. Incandela Francesco | » | 69,584 | » |
| 49. Bova Antonino | » | 68,400 | » |
| 50. Passaretti Umberto | » | 68,360 | » |
| 51. Ventrella Giuseppe | » | 68,260 | » |
| 52. Ferraro Calogero | » | 67,963 | » |
| 53. Colavolpe Antonio | » | 67,837 | » |
| 54. Gianfranchi Ruggero | » | 67,832 | » |
| 55. Monti Giovanni | » | 67,816 | » |
| 56. Mita Antonio | » | 67,791 | » |
| 57. Lugoboni Ubaldo | » | 67,783 | » |
| 58. Bondioni Pietro | » | 67,752 | » |
| 59. Falciglia Antonino | » | 67,652 | » |
| 60. Chindamo Giuseppe | » | 67,547 | » |
| 61. Bellotoma Giovanni | » | 66,899 | » |
| 62. Zagordo Cosimo | » | 66,778 | » |
| 63. Bartalena Piero | » | 66,639 | » |
| 64. Pesente Elio | » | 66,576 | » |
| 65. Rapetti Andrea | » | 66,502 | » |
| 66. Guido Pasquale | » | 65,598 | » |
| 67. Pazzaglia Mario | » | 65,538 | » |
| 68. Lombardo Giuseppe | » | 65,250 | » |
| 69. Narducci Fiorenzo | » | 64,948 | » |
| 70. Casamento Teodoro | » | 64,488 | » |
| 71. Salari Giuseppe | » | 64,436 | » |
| 72. Ruglioni Otello | » | 64,119 | » |
| 73. Lo Martire Stelio | » | 63,997 | » |
| 74. Faillace Peppino | » | 63,926 | » |
| 75. Lanzillotta Attilio | » | 63,662 | » |
| 76. Russo Alesi Domenico | » | 63,250 | » |
| 77. Tosolini Renzo | » | 63,132 | » |
| 78. Amorelli Giuseppe | » | 62,866 | » |
| 79. Gammaldi Mario Eugenio | » | 62,600 | » |
| 80. Belletti Mario | » | 61,866 | » |
| 81. Guariento Leone | » | 60,750 | » |

| | | |
|---|---|---|
| 82. Magoni Beniamino | punti | 60,599 su 132 |
| 83. Di Cristofaro Giamberardino . | » | 60,016 » |
| 84. Faedda Silvio | » | 60 — » |
| 85. Nitti Gabriele | » | 59,905 » |
| 86. Gigliotti Giovanni | » | 59,722 » |
| 87. Callipo Gaetano | » | 59,613 » |
| 88. Ipprio Ilario . | » | 59,480 » |
| 89. Marinelli Gaspero | » | 59,240 » |
| 90. Mura Francesco | » | 58,822 » |
| 91. Muriana Giuseppe | » | 58,772 » |
| 92. Tinti Geltrudino | » | 58,766 » |
| 93. Peralta Antonio | » | 58,166 » |
| 94. Cocconcelli Elvio . | » | 58 — » |
| 95. Abatecola Giovanni | » | 57,545 » |
| 96. Caccavale Antonio | » | 57,269 » |
| 97. Aprile Pietro Maria | » | 56,800 » |
| 98. Bruno Carmelo | » | 56,500 » |
| 99. Famiglietti Mario . | » | 56,366 » |
| 100. Spiezia Giovanni | » | 54,866 » |
| 101. Costardi Felice | » | 54,516 » |
| 102. Rademoli Armando | » | 53,545 » |
| 103. Goria Marziale | » | 52,972 » |
| 104. Tozzi Giuseppe | » | 51,116 » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(2924)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1976**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di reumatologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Carrabba Mario, nato a Reggio Emilia il 6 aprile 1940 | punti | 99 su 100 |
| 2. Magarò Mario, nato a Cosenza il 2 gennaio 1930 . . | » | 99 » |
| 3. Ferraris Mario, nato a Pezzana il 19 aprile 1935 . . . . | » | 95 » |
| 4. Corti Giovanni, nato a Firenze il 15 dicembre 1933 . . . | » | 86 » |
| 5. Cerrato Orlando, nato a Torino il 29 giugno 1935 . . . . . | » | 84 » |
| 6. Gallo Mario, nato a Napoli il 9 agosto 1931 . . . . . . | » | 70 » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(2925)

# REGIONE LIGURIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona**

L'ASSESSORE ALLA SANITA', IGIENE E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 2 in data 28 febbraio 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1973, e successivo proprio decreto n. 29 del 3 luglio 1975, con il quale è stata stralciata dal bando di concorso la sede del consorzio ostetrico tra i comuni di Spotorno, Bergeggi e Vezzi Portio;

Visti i propri provvedimenti n. 24 e n. 25 in data 2 settembre 1977, rispettivamente di approvazione di graduatoria e di assegnazione della sede alla vincitrice ostetrica sig.ra Core Matilde;

Considerato che la predetta ostetrica è stata dichiarata decaduta dalla nomina in quanto non ha assunto servizio nel termine stabilito dal comune di Albissola Marina;

Considerato che la seconda graduata sig.ra Castelletto Maria Vittoria con lettera in data 23 febbraio 1978 ha comunicato allo ufficio del medico provinciale di Savona di rinunciare alla condotta ostetrica in questione;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della ostetrica sig.ra Gatti Maria, terza classificata secondo l'ordine di graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

La ostetrica Gatti Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Albissola Marina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori degli uffici del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e del comune interessato.

Genova, addì 14 marzo 1978

*L'assessore*: DOSIO

(3235)

# REGIONE LOMBARDIA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 115 in data 2 dicembre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1974;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;

Visto il decreto di delega n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

*Presidente*:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Como.

*Componenenti*:

Giancola dott. Giovanni, medico provinciale facente funzioni di Sondrio;

Mauri Fiorenza, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione, in servizio presso l'assessorato alla sanità;

Galli prof. Fulvio, primario di chirurgia generale;

Piccinelli prof. Oreste, primario medico;

Manfrin dott. Lanfranco, medico condotto di Montegrino Valtravaglia.

*Segretario*:

Cavallo Giuseppe, funzionario della carriera direttiva della regione, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Varese.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 24 novembre 1977

*p.* Il presidente
*Il responsabile dell'ufficio del medico provinciale di Varese*
PIANTIERI

(3233)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 653 prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1974 bandito con precedente decreto n. 426 prot. n. 291 in data 14 gennaio 1976;

Visto il successivo decreto n. 653 prot. n. 3313 in data 2 agosto 1977, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Paolo Tarantini, vincitore della seconda condotta medica del comune di Savigno, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicato nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Raffaele Marasco ha diritto alla nomina a termine di legge a seguito di rinuncia alla condotta stessa da parte di precedenti classificati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

**Decreta:**

La seconda condotta medica del comune di Savigno è assegnata al dott. Raffaele Marasco.

Bologna, addì 9 marzo 1978

*Il medico provinciale*: BATTIATI

(3304)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

**Errata-corrige**

Il decreto di nomina della commissione giudicatrice pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 14 marzo 1978 e lo avviso di « Errata-corrige » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 29 marzo 1978 sono relativi al concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante presso il comune di Reggio Emilia e non presso il consorzio socio-sanitario di Reggio Emilia.

(3306)

## OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

**Concorso a tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(1465/S)

## OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della terza divisione geriatrica;
un posto di assistente della quarta divisione geriatrica;
un posto di assistente della quinta divisione geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1960, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(1521/S)

## OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente il servizio di pronto soccorso.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente il servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(1475/S)

## OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

**Concorso a due posti di aiuto del servizio di radiodiagnostica**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

**(1484/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Fidenza (Parma).

**(1476/S)**

## OSPEDALE DI AREZZO

**Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

**(1470/S)**

## OSPEDALE « S. VINCENZO » DI TAORMINA

**Concorso ad un posto di assistente della sezione di urologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Taormina (Messina).

**(1464/S)**

## OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

**Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia addetto D.E.A.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia addetto D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania Intra (Novara).

**(1467/S)**

## OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

**Concorso ad un posto di assistente della divisione lungodegenti**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

**(1468/S)**

## OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

**Concorso ad un posto di primario urologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

**(1469/S)**

## OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

**Concorso ad un posto di assistente della sezione trasfusionale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

**(1487/S)**

## OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente del pronto soccorso;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

**(1473/S)**

## OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del secondo servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del primo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

**(1489/S)**

## OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valdagno (Vicenza).

**(1474/S)**

## ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

**Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia presso il centro traumatologico ortopedico in Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

**(1466/S)**

## OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della clinica malattie infettive;

un posto di assistente della clinica otorinolaringoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

**(1471/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI SUSA

**Concorso ad un posto di primario di medicina**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Susa (Torino).

**(1478/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 2 maggio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Susa (Torino).

**(1479/S)**

# REGIONI

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1978, n. 4.

**Istituzione e disciplina dei comitati comprensoriali nella regione Liguria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

le seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria, al fine di realizzare una politica di programmazione e di pianificazione territoriale diretta al riequilibrio socio-economico, istituisce in tutto il territorio regionale comitati comprensoriali quali organismi di coordinamento, nell'ambito dei rispettivi territori, fra comuni, province e comunità montane e di collaborazione di tali enti con la Regione.

Per favorire una razionalizzazione dell'assetto locale si assume il criterio secondo cui le delimitazioni territoriali relative ad attività di programmazione, di organizzazione e gestione dei servizi sociali, nonché di esercizio di altre funzioni si debbano rapportare organicamente agli ambiti comprensoriali.

Ciascun ambito comprensoriale deve essere contenuto, di norma, nel territorio di una sola provincia.

Art. 2.

La delimitazione territoriale dei comprensori e le sedi dei comitati comprensoriali sono indicate nell'allegato alla presente legge.

Ogni loro modificazione dovrà essere adottata dal consiglio regionale con propria deliberazione previa consultazione delle province, dei comuni, delle comunità montane e delle organizzazioni economiche e sindacali interessate.

Art. 3.

Il cominato comprensoriale è composto da:

sindaco o consigliere da lui delegato per ciascun comune;

tre consiglieri per ogni comunità montana, anche se parzialmente compresa nella delimitazione territoriale del comprensorio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

sei consiglieri provinciali, di cui due in rappresentanza delle minoranze, per le province con popolazione sino a 500.000 abitanti;

nove consiglieri provinciali, di cui tre in rappresentanza delle minoranze, per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

La composizione del comitato comprensoriale genovese è integrata con diciotto consiglieri eletti dal consiglio comunale di Genova con voto limitato ai due terzi, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.

Per assicurare la presenza proporzionale negli organismi comprensoriali dei gruppi consiliari esistenti a livello del territorio, fanno altresì parte del comitato comprensoriale venti consiglieri comunali per ciascun comprensorio eletti con le modalità di cui all'articolo seguente.

Le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali ed il comune di Genova provvedono alle deleghe ed all'elezione delle rappresentanze di cui al primo e secondo comma entro venti giorni dalla data del decreto del presidente della giunta regionale di cui al quarto comma dell'articolo successivo e ne danno immediata comunicazione al presidente della giunta stessa.

Art. 4.

L'assemblea dei consiglieri comunali dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti elegge, con sistema proporzionale su liste presentate e sottoscritte da almeno cinque aventi diritto al voto, i consiglieri comunali destinati a far parte del comitato comprensoriale ai sensi del penultimo comma dell'articolo precendente.

Possono essere eletti nel comitato i consiglieri di tutti i comuni facenti parte del comprensorio.

Nel caso che le liste di cui al primo comma vengano presentate da gruppi rappresentati in consiglio regionale, esse possono essere sottoscritte anche da un solo avente diritto al voto.

Il presidente della giunta regionale, ad ogni rinnovo del consiglio regionale, indice con proprio decreto le elezioni comprensoriali che debbono avvenire presso i comuni sede dei singoli comitati comprensoriali in eguale data ed in unico giorno.

Le liste di cui al primo comma del presente articolo debbono essere presentate presso gli uffici del comitato comprensoriale dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del quindicesimo giorno antecedenti quello della votazione: a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, esclusi i giorni festivi, per i suddetti adempimenti.

L'assemblea dei consiglieri comunali di cui al primo comma si svolge nella data e nella sede indicata nel decreto del presidente della giunta e, sotto la presidenza del sindaco del comune competente, procede alla nomina di un seggio elettorale formato da un presidente e da tre scrutatori.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto; ciascun consigliere può votare per una sola lista ed esprimere due preferenze all'interno della lista votata.

I risultati delle votazioni vengono trasmessi al presidente della giunta regionale che procede, entro dieci giorni dal ricevimento di essi alla nomina dei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

Il presidente della giunta regionale provvede alla convocazione dell'adunanza d'insediamento dei singoli comitati comprensoriali.

Art. 5.

Per la prima attuazione della presente legge le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali ed il comune di Genova provvedono agli incombenti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.

Il presidente della giunta regionale convoca le elezioni comprensoriali con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 4 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei trenta giorni successivi all'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale, vengono presentate le liste di cui al precedente articolo presso la segreteria del comune destinato a sede del comitato comprensoriale.

L'assemblea dei consiglieri dei comuni di cui all'art. 4 si svolge, nella data indicata nel decreto del presidente della giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli ulteriori incombenti spettanti al presidente della giunta sono regolati dall'articolo precedente.

Art. 6.

I membri del comitato comprensoriale nominati in forza del primo e del secondo comma dell'art. 3 i quali cessino per qualsiasi causa dalla carica vengono sostituiti dai rispettivi enti con le modalità di cui all'articolo stesso.

I membri eletti ai sensi dell'art. 4 che cessino per qualsiasi causa dalla loro carica vengono surrogati dai primi dei non eletti nelle liste di appartenenza.

Art. 7.

La Regione favorirà forme di cooperazione tra più comprensori e tra comuni appartenenti a più comprensori della regione Liguria, ovvero della regione o delle regioni contermini.

Art. 8.

Subito dopo l'insediamento il comitato comprensoriale, sotto la presidenza del componente più anziano d'età, elegge nel proprio seno e con separate votazioni, il presidente, due vice presidenti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze e i componenti la giunta esecutiva.

La giunta esecutiva è composta dal presidente del comitato comprensoriale, dai due vice presidenti e da quattro componenti per i comprensori con popolazione sino a 100.000 abitanti, sei componenti per i comprensori con popolazione fino a 250.000 abitanti, otto componenti per i comprensori con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Oltre che per i vice presidenti, nell'elezione dei componenti della giunta esecutiva deve essere garantita la rappresentanza delle minoranze in misura pari alla metà dei componenti da eleggere.

Ogni qualvolta siano stati rinnovati consigli comunali e provinciali i cui rappresentanti costituiscano almeno un terzo dei componenti il comitato comprensoriale, si procede all'elezione della nuova giunta esecutiva.

Art. 9.

Il comitato comprensoriale adotta un regolamento per l'organizzazione e la disciplina dei suoi lavori prevedendo, all'uopo, la costituzione di commissioni per il preventivo esame dei vari problemi.

Art. 10.

La giunta esecutiva sulla base degli indirizzi del comitato comprensoriale:

*a*) cura i rapporti con la Regione, con gli enti e con gli organismi operanti nel territorio comprensoriale;

*b*) promuove e coordina le attività inerenti le attribuzioni del comitato;

*c*) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento del comitato;

*d*) dirige gli uffici del comitato.

Art. 11.

Il presidente convoca e presiede il comitato comprensoriale e la giunta esecutiva, fissa l'ordine del giorno delle sedute del comitato, sentita la giunta.

Il comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata di un quinto dei suoi componenti.

Art. 12.

Il comitato comprensoriale e la giunta esecutiva deliberano con la presenza della metà dei rispettivi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13.

Il comitato comprensoriale nel rispetto degli indirizzi e delle linee di programmazione regionale:

*a*) partecipa con pareri, proposte e indicazioni all'attività di programmazione e di pianificazione regionale generale e di settore;

*b*) formula pareri in ordine ai piani di zona delle comunità montane di cui all'art. 19 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 15;

*c*) adotta il piano di sviluppo economico e sociale finalizzato al riequilibrio territoriale, all'uso razionale del territorio ed alla distribuzione ottimale dei servizi sociali. Detto piano, partendo da un esame della realtà dell'ambito comprensoriale, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo dei vari settori economici, produttivi, sociali, dei servizi e rappresenterà il quadro di riferimento per le attività proprie e delegate degli enti locali territoriali presenti nell'ambito comprensoriale; il piano di sviluppo economico e sociale è approvato dal consiglio regionale;

*d*) predispone il piano territoriale comprensoriale da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale. I comuni dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano predetto, il cui procedimento, contenuti ed ulteriori effetti saranno disciplinati con legge regionale;

*e*) predispone piani e programmi comprensoriali di settore inclusi quelli per il riparto di fondi regionali;

*f*) promuove la costituzione di forme di associazione e di cooperazione fra gli enti locali operanti nell'ambito comprensoriale per l'esercizio di funzioni proprie e delegate.

Art. 14.

Il comitato comprensoriale assicura la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali, politiche ed economiche alle principali scelte.

All'uopo cura la più ampia informazione circa la sua attività e le sue deliberazioni.

Art. 15.

Il bilancio preventivo della Regione tiene conto delle indicazioni contenute nei piani e nei programmi di cui all'art. 13, lettere *c*), *d*), ed *e*).

Art. 16.

Le comunità montane pertecipano con la redazione dei propri piani alla definizione del piano di sviluppo e del piano territoriale dei rispettivi comprensori.

Art. 17.

Dopo il quarto comma dell'art. 19 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 15, avente per oggetto « Disciplina delle comunità montane » sono inseriti i seguenti commi:

« Il piano così predisposto è inviato ai comitati comprensoriali nella cui delimitazione territoriale sono comprese anche parzialmente le comunità montane per il parere, da trasmettersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

La giunta esecutiva della comunità montana successivamente valuta l'opportunità di apportare eventuali modifiche al piano ».

Art. 18.

La provincia esercita un'azione di promozione e di coordinamento tra i diversi piani e programmi comprensoriali interessanti il proprio territorio.

Art. 19.

Il comitato comprensoriale si avvale del personale messo a disposizione dalla Regione, dai comuni e dalla provincia.

Fino a quando non sarà emanata la legge regionale che disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale l'assegnazione di dipendenti regionali avverrà con le modalità di cui all'art. 18 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11.

Il comitato comprensoriale può avvalersi di tutti i servizi tecnici e di ricerca della Regione.

Può altresì proporre alla giunta regionale il conferimento di incarichi a tempo determinato qualora gli stessi non possano venire espletati adeguatamente dal personale messo a sua disposizione.

Art. 20.

Le spese per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati comprensoriali sono a carico del bilancio regionale, salvo quelle del personale messo a disposizione dai comuni e dalle province.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 gennaio 1978

CAROSSINO

(*Omissis*).

(1456)

---

## LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 5.

**Rifinanziamento delle leggi regionali 9 giugno 1975, n. 32 e 31 gennaio 1977, n. 10, concernenti interventi a favore degli handicappati.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 1° febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Articolo unico*

Per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali 9 giugno 1975, n. 32 e 31 gennaio 1977, n. 10, è disposto un ulteriore stanziamento di L. 50.000.000.

All'onere relativo si provvede mediante l'utilizzo di quota del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto al cap. 380 dello

stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e conseguente iscrizione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, del cap. 5330 « Contributi a comuni, province e loro associazioni per l'assistenza ed interventi a favore degli handicappati », con lo stanziamento di L. 50.000.000

Al rifinanziamento delle leggi indicate al primo comma per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 gennaio 1978

CAROSSINO

---

## LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 6.

**Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Titolo I*

Art. 1.

Fino all'attuazione della normativa regionale in materia di pianificazione socio-economica e territoriale sono delegate alle comunità montane ed ai comuni riuniti in consorzi, a far tempo dal 1° luglio 1978, le funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana di cui al titolo III.

Con apposita legge regionale sarà disposta la delega per la applicazione delle direttive comunitarie.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, avuto riguardo alle colture in atto o che possono essere introdotte in relazione alla vocazione dei terreni, ripartisce il territorio regionale in zone, uditi i comuni interessati.

Nelle zone di cui al precedente comma, le deleghe sono esercitate dalle comunità montane, ove il territorio delle zone ricada nella circoscrizione delle stesse; nelle altre zone possono essere costituiti consorzi tra comuni promossi anche dal presidente della giunta regionale che approva gli statuti ed indice la prima assemblea per l'elezione degli organi consortili.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma hanno efficacia per l'applicazione della presente legge e non mutano le delimitazioni delle zone omogenee operate ai sensi della legge regionale 30 luglio 1973, n. 27, e successive modifiche, e per gli effetti della legge regionale 21 maggio 1973, n. 15.

Art. 3.

Lo statuto del consorzio oltre a quanto stabilito dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, deve indicare la denominazione, la sede, le norme sulla composizione, sulle attribuzioni e sulle modalità di elezione degli organi, sulla struttura degli uffici ed ogni altra norma di amministrazione.

Art. 4.

Sono organi del consorzio: l'assemblea consortile, il consiglio direttivo, il presidente.

L'assemblea è composta da rappresentanti di ciascun comune partecipante, il cui numero è fissato dallo statuto.

Ciascun consiglio comunale, per assicurare la presenza delle minoranze, procede all'elezione della propria rappresentanza con votazione limitata ai due terzi.

Art. 5.

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo del consorzio.

Esso è eletto dall'assemblea ed è formato da un numero variabile di componenti, stabilito dallo statuto, non inferiore a tre e non superiore a sette e comunque non eccedente un terzo dell'assemblea.

Art. 6.

Il presidente del consorzio rappresenta l'ente, presiede la assemblea e il consiglio direttivo ed è eletto dall'assemblea nel suo seno.

Art. 7.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le comunità montane apportano ai propri statuti le occorrenti modificazioni per l'esercizio delle funzioni delegate.

*Titolo II*

Art. 8.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni, secondo le rispettive competenze territoriali, provvedono entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad elaborare un piano di sviluppo agricolo.

Il piano, partendo da un esame conoscitivo della zona, deve contenere:

*a*) l'indicazione delle aree agrarie da conservare o da destinare alla coltivazione;

*b*) l'indicazione delle vocazioni colturali delle aree di cui alla lettera *a*) ritenute destinabili alla coltivazione e gli eventuali interventi per il miglioramento agrario ed i relativi costi e benefici;

*c*) l'indicazione della produzione in atto per le aree da conservare e di quella presumibile per le aree giudicate destinabili alla coltivazione.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni promuovono, per la formazione del piano, la partecipazione dei produttori agricoli e delle loro organizzazioni sindacali.

Il piano viene pubblicato e contemporaneamente inviato a tutti i comuni compresi nella zona agraria.

Il consiglio regionale, verificata la conformità al programma regionale di sviluppo, approva il piano.

Art. 9.

I comuni nella formazione o nella revisione del rispettivo strumento urbanistico generale debbono tener conto delle indicazioni contenute nel piano di cui al precedente articolo.

Art. 10.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni adottano, contestualmente al piano di cui all'art. 8, un programma quinquennale di interventi da attuare in relazione alle materie delegate ed alla elettrificazione rurale.

Il programma, che può essere articolato anche per sottozone, deve indicare il costo globale ed i tipi di incentivi che si intendono adottare.

Il programma è approvato dalla giunta regionale.

Art. 11.

Sulla base del programma quinquennale le comunità montane ed i consorzi dei comuni adottano, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma stralcio annuale che viene trasmesso alla giunta regionale per gli adempimenti di cui al successivo art. 18.

*Titolo III*

Art. 12.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni provvedono, secondo la rispettiva competenza, a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni in vigore inerenti alla istruttoria ed alla approvazione dei progetti ed al loro finanziamento per quanto concerne:

*a*) i miglioramenti fondiari ed agrari previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dall'art. 43 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215;

*b*) le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole previste dall'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

*c*) la proprietà coltivatrice di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni;

*d*) la cooperazione o altre forme associative;

*e*) la meccanizzazione aziendale, interaziendale, di servizio ed altri mezzi tecnici previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni;

*f*) la trasformazione o ricostituzione di vecchi uliveti o l'impianto di nuovi uliveti previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, e successive modificazioni ed integrazioni;

*g*) i reimpianti di vigneti specializzati previsti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dalla legge 8 febbraio 1977, n. 17;

*h*) la sostituzione e trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate e la costituzione di nuovi impianti previsti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910;

*i*) gli allevamenti zootecnici e la riproduzione animale, ivi compresa la fecondazione artificiale;

*l*) gli incentivi regionali erogati ai sensi della legge 29 giugno 1929, n. 1366, in favore delle associazioni allevatori giuridicamente riconosciute, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 126. Gli interventi contributivi sono disposti su programmi presentati dalle singole associazioni allevatori ed erogati in ragione del numero di capi controllato in ciascuna zona;

*m*) l'apicoltura, la bachicoltura e le rispettive produzioni previste dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e dalla legge 28 giugno 1923, n. 1512, e successive modificazioni;

*n*) gli interventi per favorire la compilazione dei piani economici dei beni silvo-pastorali appartenenti a comuni o ad altri enti previsti dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni;

*o*) gli interventi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica, previsti dall'art. 4 della legge 25 luglio 1952, numero 991.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni esercitano altresì le attribuzioni per agevolare l'accesso al credito di esercizio ed al credito di miglioramento rispettivamente previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni provvedono a tutti gli adempimenti per la esecuzione diretta o in concessione dei progetti esecutivi relativi a:

*a*) opere di bonifica integrale previste dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215;

*b*) opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate;

*c*) opere di sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale e altre opere idrauliche previste dall'art. 39 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, in territori ricadenti in bacini montani;

*d*) progetti di riordino fondiario previsti dalla lettera *h*) dell'art. 2 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215;

*e*) opere di bonifica montana nei comprensori di bonifica previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni;

*f*) lavori di manutenzione delle opere di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) del presente comma, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 13.

Per quanto concerne, l'elettrificazione rurale la giunta regionale, sulla base del programma di cui all'art. 10, udita la commissione prevista dall'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, approva i progetti esecutivi e si avvale delle comunità montane e dei consorzi dei comuni per il collaudo delle opere e conseguente liquidazione.

Art. 14.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni provvedono in ordine a quanto previsto dall'art. 2 della legge 1° marzo 1975, n. 47, per quanto concerne le opere realizzate da enti o privati e non comprese nei piani regionali, rivolte alla prevenzione degli incendi boschivi.

In particolare le comunità montane ed i consorzi dei comuni provvedono in ordine alle:

*a*) operazioni colturali di manutenzione dei soprasuoli boschivi e periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

*b*) costruzioni di viali tagliafuoco di qualsiasi tipo anche se ottenuti mediante l'impiego dei prodotti chimici;

*c*) costruzioni di torri e posti di avvistamento di incendi boschivi.

Al fine di coordinare gli interventi di cui al comma precedente con quelli che sono a totale carico dello Stato, le comunità montane ed i consorzi dei comuni trasmettono entro il 31 marzo alla giunta regionale, secondo l'ordine prioritario, un programma di interventi.

La giunta regionale coordina i programmi con i piani regionali e, sulla base di quelli, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 18.

Art. 15.

Le comunità montane con l'assistenza tecnica degli uffici forestali regionali gestiscono i vivai forestali, fornendo gratuitamente le piantine per i fini di cui ai successivi articoli 16 e 17.

Art. 16.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni provvedono agli adempimenti per la esecuzione delle opere di rimboschimento e ricostituzione boschiva pubblica e privata, ivi compresi gli interventi previsti dall'art. 8 della legge 1° marzo 1975, n. 47, avvalendosi dell'assistenza tecnica degli uffici forestali della Regione.

Ai fini della presente legge è considerato rimboschimento l'intervento rivolto a porre a dimora piantine in una superficie nuda o cespugliata non inferiore ad ettari 0,50.

E' ricostituzione boschiva l'intervento volto ad integrare o risanare zone già boscate, degradate o percorse dal fuoco.

Art. 17.

Ai fini di cui all'articolo precedente, entro il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 luglio di ogni anno le comunità montane ed i consorzi dei comuni, anche sulla base delle domande di privati, adottano un progetto con l'indicazione del terreno da destinare al rimboschimento della specie e della quantità di piantine occorrenti.

Art. 18.

La giunta regionale, sulla base dei programmi stralcio annuali ed in conformità ai criteri deliberati dal consiglio regionale, ripartisce i fondi occorrenti per gli interventi previsti dal presente titolo, nei limiti di stanziamenti di bilancio.

Nell'art. 22 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 15, al primo comma, dopo le parole «norme statali» è aggiunto: «fatta eccezione per quelli destinati all'esercizio di funzioni delegate».

Art. 19.

Agli oneri derivanti dal presente titolo si provvederà per gli esercizi finanziari 1978 e successivi con relativi bilanci.

*Titolo IV*

Art. 20.

I procedimenti amministrativi relativi alla occupazione di urgenza ed alla espropriazione per pubblica utilità sono regolati dalla legge regionale 31 maggio 1976, n. 16.

Art. 21.

Per le opere irrigue ad uso collettivo e per quelle contemplate dal primo comma lettera *b*) e terzo comma dell'art. 12 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, 32 e 34 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Art. 22.

Il quarto comma dell'art. 33 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37 è così modificato:

«Quando la commissione debba trattare argomenti che interessano la sanità o l'agricoltura interviene un dipendente regionale del rispettivo settore».

Art. 23.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presso ogni comunità montana e consorzio di comuni è istituito un comitato consultivo con il compito di esprimere parere, sulla base dei programmi di cui agli articoli 10 e 11, in ordine alle domande rivolte ad ottenere gli interventi previsti dalla presente legge.

Il comitato è composto:

*a*) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative a livello regionale;

*b*) da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale di cooperative;

*c*) da un rappresentante della federazione unitaria CISL-CGIL-UIL;

*d*) da un veterinario e da un dottore agronomo o da un perito agrario designati dai rispettivi organi professionali.

Il comitato elegge nel suo seno il presidente.

Del comitato fanno parte due dipendenti regionali, scelti dal presidente della comunità montana o del consorzio tra quelli di cui all'art. 30.

I presidenti delle comunità montane e quelli dei consorzi provvedono alla costituzione e all'insediamento del comitato.

Art. 24.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

Art. 25.

Gli enti destinatari della delega entro il 30 aprile di ogni anno devono trasmettere alla Giunta regionale una relazione sull'andamento dell'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 26.

Il consiglio regionale delibera, su proposta della giunta, gli indirizzi generali che dovranno presiedere all'esercizio delle attività delegate.

Art. 27.

Gli indirizzi generali emanati dal consiglio regionale costituiscono il quadro di riferimento agli effetti della vigilanza da parte della giunta regionale sull'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 28.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle relative funzioni delegate.

La Regione, a sua volta mette a disposizione degli enti delegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate.

Art. 29.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioné di impegno a carico del bilancio regionale prima della entrata in vigore della presente legge rimane di competenza della Regione.

Resta ferma la competenza della Regione in ordine al fondo di rotazione prevista dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 30.

La legge regionale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilisce le norme per il comando di dipendenti regionali da mettere a disposizione degli enti delegati.

In attesa delle norme di cui al comma precedente, gli enti delegati si avvalgono del personale degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste o di altri uffici della Regione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del consiglio regionale.

Art. 31.

In caso di ritardo o di omissione nella emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, previo invito a provvedere, sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nella emissione del singolo atto.

Art. 32.

In caso di persistente inattività o di reiterata inadempienza agli indirizzi ed alle direttive della Regione la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 63 dello statuto la revoca della delega.

Art. 33.

Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge sono corrisposti contributi alle comunità montane ed ai consorzi di comuni nei limiti delle disponibilità di bilancio secondo i seguenti criteri:

*a*) per il 20 per cento in misura uguale;

*b*) per il 50 per cento in misura proporzionale alla superficie agricola utilizzata;

*c*) per il rimanente 30 per cento in proporzione al numero delle aziende esistenti in ciascuna zona, quali risultano dai dati ufficiali forniti dall'I.S.T.A.T.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà per gli esercizi finanziari 1978 e successivi con i relativi bilanci.

NORME TRANSITORIE

Art. 34.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comitati e le commissioni costituite presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura ai sensi delle leggi regionali 19 novembre 1976, n. 37, art. 10, e 7 febbraio 1977, n. 13, art. 14, sono soppressi e le relative norme abrogate.

Art. 35.

Le comunità montane ed i consorzi di comuni in deroga agli articoli 10 e 11 per un periodo transitorio non superiore a due anni dalla entrata in vigore della presente legge e per ciascun anno possono presentare ai fini dell'art. 18 un elenco di interventi da attuarsi nelle rispettive zone in relazione alle materie delegate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 gennaio 1978

CAROSSINO

---

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 7.

**Interventi finanziari nei confronti delle imprese private concessionarie di servizi automobilistici di linea per viaggiatori in dipendenza della perequazione contrattuale in favore dei lavoratori addetti.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria al fine di conseguire l'uniformità di trattamento fra i lavoratori del settore dei trasporti dispone interventi finanziari idonei a consentire la perequazione economica e normativa degli agenti dipendenti da aziende private, titolari di concessioni di pubblici autoservizi di linea per viaggiatori (contratto A.N.A.C.), con quello degli autoferrotranvieri - internavigatori - autolinee.

Art. 2.

La giunta regionale, a tale fine, è autorizzata ad intervenire finanziariamente nei confronti delle imprese private concessionarie di autolinee regionali, interregionali e comunali a condizione che i provvedimenti concessori relativi siano stati adottati rispettivamente dalla Regione ovvero per delega dalle province liguri, da un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Liguria o da sindaci di comuni liguri.

Il contributo di cui al primo comma è concesso alle aziende stesse sempreché abbiano esteso al proprio personale il trattamento economico e normativo previsto dal « Contratto nazionale di lavoro autoferrotranvieri internavigatori autolinee » sottoscritto il 23 luglio 1976 presso il Ministero del lavoro.

Art. 3.

L'entità del contributo previsto dall'art. 2 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'azienda è determinato mediamente, per ogni agente addetto, in L. 2.950.000 annue, frazionabili a mese, per l'anno 1976 e in L. 3.250.000 annue, frazionabili a mese, dal 1° gennaio 1977.

Il pagamento sarà effettuato a mensilità posticipate previo accertamento dell'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro, dei servizi svolti e del numero dei dipendenti addetti.

Alle stesse aziende sarà inoltre corrisposto, per ogni agente che sia cessato dal servizio successivamente al 31 dicembre 1975, un contributo pari alla maggiorazione del fondo di buonuscita, previsto dal contratto A.N.A.C., conseguente ai miglioramenti economici goduti nel suddetto periodo.

L'erogazione del contributo di cui al comma precedente è effettuata su presentazione di singoli prospetti contenenti, per ogni agente, la dimostrazione dell'entità della maggiorazione.

Art. 4.

I contributi previsti dalla presente legge assorbono ed integrano, ad ogni effetto, quelli già concessi con leggi regionali 7 aprile 1976 n. 12 e 4 luglio 1977 n. 27.

Art 5.

Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede a carico dei fondi trasferiti alle province in base alla delega di cui alla legge regionale 30 agosto 1974, n. 28 e già imputati al cap. 374 « Interventi finanziari nei confronti delle imprese private concessionarie di servizi di linea per viaggiatori, in dipendenza della perequazione contrattuale in favore dei lavoratori addetti » del bilancio regionale 1977.

Per gli esercizi finanziari 1978 e successivi si provvederà con i fondi iscritti al cap. 3100 « Contributi di esercizio per gli autoservizi pubblici di linea ».

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 gennaio 1978

CAROSSINO

---

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1978, n. 8.

**Ulteriore modifica alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 27 « Delimitazione delle zone omogenee ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Articolo unico*

L'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 27, concernente la delimitazione delle zone omogenee, variato con la legge regionale 14 novembre 1973, n. 37, è modificato nel senso che la zona omogenea n. 4 della provincia di Imperia comprende, oltre ai territori dei comuni ivi indicati, anche quello del comune di Diano S. Pietro, dichiarato montano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

La pianta di ripartizione territoriale della predetta zona n. 4 della provincia di Imperia viene correlativamente corretta come da allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 13 gennaio 1978

CAROSSINO

(*Omissis*).

(1572)

---

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 9.

**Rifinanziamento della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 7, sulla meccanizzazione agricola.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *dell'*8 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi disposti dall'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 7, è stanziata la somma di L. 804.000.000.

Art. 2.

Fermi restando i criteri e le modalità stabiliti dalla legge di cui all'art. 1 possono essere ammesse ai benefici ivi considerati, tenendo conto dei principi e dei limiti stabiliti con la direttiva del consiglio delle Comunità europee 77/390 del 17 maggio 1977, le domande presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura a tutto il 31 ottobre 1977.

Art. 3.

Con successiva legge regionale sarà provveduto alla delega per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Fino a quando non entra in vigore la legge di cui al comma precedente e comunque non oltre il 30 giugno 1978 la giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al primo comma.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge ammontante a L. 804.000.000 si provvede mediante l'utilizzo di quota del « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto al cap. 620 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e conseguente iscrizione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 del cap. 7175 « Contributi in conto capitale a coltivatori diretti in zone montane e depresse per l'acquisto di macchine operatrici ed attrezzature agricole » con uno stanziamento di L. 804.000.000.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1978

p. *Il presidente*: TEARDO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. **10**.

**Concessione di contributi alle amministrazioni provinciali liguri per l'acquisto di apparecchiature per i controlli sullo inquinamento.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *dell'8 febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere alle amministrazioni provinciali liguri, ai fini del potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, contributi per l'acquisto di adeguate apparecchiature per i controlli sull'inquinamento ed in particolare su quello atmosferico.

I contributi sono concessi a seguito di presentazione di richiesta debitamente documentata da parte delle amministrazioni provinciali.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontanti a L. 56.000.000 si provvede mediante l'utilizzo di quota del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto al cap. 620 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e conseguente iscrizione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, del cap. 2125 « Concessione di contributi alle amministrazioni provinciali liguri per l'acquisto di apparecchiature per i controlli sull'inquinamento » con lo stanziamento di L. 56.000.000.

Per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1978

p. *Il presidente*: TEARDO

---

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. **11**.

**Interventi per la realizzazione di infrastrutture in agricoltura.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *dell'8 febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge disciplina la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di iniziative riguardanti infrastrutture in agricoltura per le quali siano state presentate domande di contributi a tutto il 31 dicembre 1977 nonchè la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, primo comma, lettera *b*) della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 2.

Per il riattamento di strade vicinali e di strade interpoderali sulle quali è consentito il transito pubblico la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Ai benefici di cui al comma precedente sono ammessi esclusivamente lavori di pavimentazione, le opere per lo smaltimento delle acque meteoriche e le strutture che assicurino la stabilità delle scarpate in terreni soggetti a movimenti franosi.

Per la concessione di tali contributi si applicano le procedure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446; a questo fine, il limite indicato al quarto comma del predetto articolo è stabilito in L. 5.000.000.

Per gli interventi di cui ai commi precedenti è stanziata la somma di L. 400.000.000.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile per l'esecuzione di impianti irrigui di interesse pubblico interessanti una pluralità di aziende contadine.

Possono beneficiare delle provvidenze di cui al comma precedente i comuni, le comunità montane, i consorzi di miglioramento fondiario, le cooperative agricole e le associazioni costituite fra imprenditori agricoli.

Per gli interventi di cui ai commi precedenti è stanziata la somma di L. 150.000.000.

Art. 4.

In applicazione dell'art. 1, primo comma, lettera *b*) della legge 1° luglio 1977, n. 403, la giunta regionale è autorizzata a concedere il contributo in conto capitale, fino alla misura del 50 per cento della spesa ammissibile, per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi, inseriti nei programmi nazionali predisposti per il finanziamento del F.E.O.G.A. - Sezione orientamento e non ammessi, per mancanza di disponibilità finanziarie, a beneficiare del Fondo medesimo, o ammessi soltanto in parte.

Possono beneficiare di detto contributo anche i progetti presentati da enti pubblici operanti in agricoltura, inclusi nei programmi nazionali predetti, ma non ammessi a beneficiare del F.E.O.G.A. - Sezione orientamento per mancanza delle disponibilità finanziarie, o ammessi solo in parte.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, indica l'ordine di priorità degli interventi. Sulla base della deliberazione consiliare la giunta regionale provvede a concedere i contributi.

Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziata la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 5.

Per i benefici previsti dalla presente legge è data priorità alle iniziative riguardanti il completamento di opere o impianti esistenti.

Art. 6.

Con successiva legge regionale sarà provveduto alla delega per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della presente legge.

Fino a quando non entrerà in vigore la legge di cui al comma precedente, e comunque non oltre il 30 giugno 1978, la giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al primo comma.

Art. 7.

Alla copertura delle spese relative agli interventi previsti dalla presente legge, ammontanti a L. 2.050.000.000 si provvede mediante l'utilizzo di quota del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto al cap. 620 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e conseguente iscrizione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, dei capitoli seguenti:

6540. — Contributi in conto capitale per riattamento di strade vicinali ed interpoderali, con uno stanziamento di lire 400.000.000;

6535. — Contributi in conto capitale per impianti irrigui di interesse pubblico, con uno stanziamento di L. 150.000.000;

7000. — Contributi in conto capitale per progetti presentati da cooperative agricole e da enti pubblici ed inseriti in programmi nazionali predisposti per il finanziamento del F.E.O.G.A. non ammessi, o ammessi solo parzialmente al finanziamento del fondo medesimo, con uno stanziamento di L. 1.500.000.000.

Art. 8.

Al finanziamento delle provvidenze previste dalla presente legge per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con i relativi bilanci.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1978

p. *Il presidente*: TEARDO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 12.

**Interventi nel settore del credito agrario.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *dell'8 febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e tenendo conto dei principi stabiliti dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, la Regione dispone in materia di credito agrario gli interventi di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Per il finanziamento delle domande di mutuo e di prestito ivi comprese quelle presentate alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate, in prosecuzione degli interventi previsti dalle leggi regionali 24 gennaio 1975, n. 12 e 2 gennaio 1976, n. 1, le seguenti spese:

1) L. 150.000.000 per gli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 12;

2) L. 850.000.000 per gli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1;

3) L. 255.000.000 per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1;

4) L. 300.000.000 per la concessione del concorso negli interessi, a termini del citato art. 3 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, su mutui di durata decennale per la costruzione di serre fisse con annessi impianti ausiliari.

Art. 3.

Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo precedente si applicano le procedure indicate all'art. 10 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

I tassi massimi di riferimento sono quelli determinati con provvedimenti dello Stato. La misura del concorso regionale nel pagamento degli interessi a termini dell'art. 1, quarto comma, della legge 1° luglio 1977, n. 403, è determinata nell'aliquota dell'8,50 per cento per i mutui di miglioramento e dell'8,75 per cento per i prestiti di esercizio. La misura di detto concorso negli interessi è elevata, rispettivamente, all'11,50 per cento ed all'11,75 per cento nei territori classificati montani o compresi nell'elenco allegato alla direttiva del consiglio della Comunità economica europea 75/273 del 28 aprile 1975. In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 4 per cento ed al 3 per cento nei territori montani predetti.

Per i mutui di miglioramento fondiario di cui al n. 3) dello articolo precedente si applicano i tassi di favore stabiliti dallo Stato e le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'importo massimo complessivo delle operazioni creditizie ritenute ammissibili per ciascuna azienda agraria è fissato nella misura del 90 per cento dell'ammontare stabilito, per le diverse ipotesi di intervento, dalla legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41.

Le operazioni creditizie di cui ai commi precedenti sono ammesse a beneficiare della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1.

Detta garanzia si applica anche ai prestiti previsti all'art. 6 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 37.

Art. 4.

Le misure previste dal precedente art. 1 si applicano con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole o associate.

Art. 5.

Con successiva legge regionale sarà provveduto alla delega per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Fino a quando non entrerà in vigore la legge di cui al comma precedente, e comunque non oltre il 30 giugno 1978, la giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al primo comma.

Art. 6.

Alla copertura delle spese relative agli interventi previsti dalla presente legge, ammontanti a L. 1.555.000.000 si fa fronte come segue:

1) mediante l'utilizzo di quota del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» iscritto al cap. 380 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e conseguente iscrizione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, del cap. 7155 «Contributi in conto interessi per prestiti di conduzione» con uno stanziamento di L. 850.000.000;

2) mediante utilizzo di quota del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» iscritto al cap. 620 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e conseguente iscrizione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1978, dei seguenti capitoli:

7165. — Contributi in conto interessi per prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine operatrici ed attrezzature agricole, con uno stanziamento di L. 150.000.000;

7160. — Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui di durata ventennale contratti per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403, con uno stanziamento di L. 255.000.000;

7170. — Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui di durata decennale contratti per la costruzione di serre fisse con annessi impianti ausiliari, con uno stanziamento di L. 300.000.000.

Art. 7.

Al finanziamento della presente legge per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con i relativi bilanci.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, numeri 1), 3) e per gli interventi di cui al n. 4) fino all'esercizio 1981, si farà fronte con i finanziamenti dello Stato previsti dalla legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 gennaio 1978

p. *Il presidente*: TEARDO

(1573)

---

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1978, n. 13.

**Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti gli enti pubblici e privati.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 1° *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi del secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti gli enti amministrativi dipendenti dalla Regione stessa sono esercitate dalla giunta regionale, salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Regione riguardo alle competenze del consiglio regionale o da altre disposizioni di legge.

Art. 2.

Le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti gli enti di cui all'art. 1 sono esercitate dal presidente della giunta regionale osservando, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Sono esercitate dalla giunta regionale le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti le persone giuridiche private di cui all'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui al citato decreto e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione.

Art. 4.

Sono esercitate dal presidente della giunta regionale le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplinate dall'art. 17 del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione del codice stesso, riguardanti le persone giuridiche private di cui all'art. 3.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 febbraio 1978

CAROSSINO

(2773)

---

## LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1978, n. 14.

**Acquisto di immobile per la sede degli uffici regionali. Finanziamento dei maggiori oneri previsti dalla legge regionale 30 agosto 1974, n. 30.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'*8 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La spesa relativa ai maggiori oneri previsti dall'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 30, derivanti dal contratto preliminare di compravendita di cui all'art. 2 della legge regionale predetta, ed ai costi delle ulteriori varianti al progetto della costruzione dell'immobile da adibire a sede degli uffici regionali, è autorizzata nel limite di L. 5.450.000.000.

Il contratto relativo alle varianti, che costituirà appendice al contratto preliminare di compravendita sopra indicato, e deliberato dalla giunta regionale.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono integralmente coperti con lo stanziamento di cui al cap. 9300 «Acquisto di beni immobili» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 febbraio 1978

CAROSSINO

## LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1978, n. 15.

**Rettifiche della legge regionale 18 agosto 1977, n. 34 e norme provvisorie per l'attuazione dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza scolastica.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'*8 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 34, sostitutivo dell'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, è così modificato al penultimo comma:

«All'attuazione di quanto previsto alla lettera *e*) del presente articolo si provvede mediante assegnazione di contributi ai consigli di istituto di cui al precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 416».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 34, sostitutivo dell'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, è così modificato al n. 5):

«provvedono al riparto dei fondi destinati ai consigli di circolo e di istituto ed alle rappresentanze della comunità scolastica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge, in base al numero degli studenti delle singole scuole od istituti ed alle condizioni socio-economiche delle zone ove le scuole od istituti hanno sede».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 34, sostitutivo dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, è così modificato al n. 5):

«provvedono al riparto dei fondi di cui alla lettera *e*) dell'art. 4 della presente legge destinati ai consigli di istituto e alle rappresentanze della comunità scolastica di cui all'ultimo comma del predetto art. 4 in base al numero degli studenti delle singole scuole od istituti».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 34, sostitutivo dell'art. 18 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, è così modificato al secondo alinea del n. 3):

«20 per cento da ripartire per gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 della presente legge al fine di provvedere ad esigenze di carattere straordinario o temporaneo, in rapporto alle condizioni economiche delle famiglie degli studenti, alla distanza chilometrica ed alle obiettive condizioni di disagio per l'accesso alla scuola, da porre a disposizione della giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, lo ripartisce tra gli enti delegati in rapporto alle richieste ad essi pervenute ed ai relativi programmi».

Art. 5.

Le funzioni aministrative in materia di assistenza scolastica attribuite ai comuni dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate con l'osservanza, in quanto applicabili, delle modalità e dei criteri contenuti nelle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 31 e 18 agosto 1977, n. 34.

Art. 6.

Le amministrazioni provinciali, al fine di garantire la continuità delle prestazioni, hanno la facoltà di completare, previa intesa con i comuni, le procedure in corso relative

all'erogazione dei fondi per la assistenza scolastica posti a disposizione da parte della Regione con gli stanziamenti previsti nei bilanci degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Art. 7.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 febbraio 1978

CAROSSINO

**(2774)**

---

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1978, n. 1.

**Interventi finanziari per il servizio antincendi.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, sostituito con il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 2, è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1977, dal seguente:

« La cassa regionale antincendi concorre, nelle forme e nelle misure sottoindicate, al finanziamento delle spese correnti dei bilanci dei corpi volontari, regolarmente istituiti:

1) L. 350 annue pro abitante per i comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale;

2) L. 550 annue pro abitante per i comuni aventi popolazione superiore a 10.000 e fino a 25.000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale;

3) L. 700 annue pro abitante per i comuni aventi popolazione superiore a 25.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale, esclusi i due capoluoghi di provincia;

4) L. 550.000 annue per ogni corpo volontario regolarmente istituito nei due capoluoghi di provincia;

5) L. 160.000 annue per ogni corpo volontario regolarmente istituito, esclusi i corpi dei comuni di Trento e di Bolzano. In caso di consorzio fra comuni, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il contributo verrà erogato al corpo in ragione del numero dei comuni consorziati;

6) L. 1.200.000 annue a ciascuno dei corpi aventi sede nel capoluogo dei seguenti comuni: Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Fondo, Malè, Mezzolombardo, Pergine, Pozza di Fassa, Riva, Rovereto, Tione, Bressanone, Brunico, Egna, Malles, Merano, Monguelfo, Silandro, Vipiteno, Laives, Campo Tures, Chiusa, Naturno ».

Art. 2.

Per i fini di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 8, concernente: « Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'acquisto di attrezzature speciali a favore dei corpi dei vigili del fuoco volontari », è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 260 milioni.

Sullo stanziamento di cui al precedente comma sono disposte le seguenti assegnazioni:

alla provincia di Trento . . . lire 130 milioni
alla provincia di Bolzano . . . lire 130 milioni

Art. 3.

All'onere di lire 365 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo del fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 gennaio 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

---

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1978, n. 2.

**Distacco della frazione di Ronchi-Rungg dal comune di Cortaccia sulla Strada del Vino e sua aggregazione al comune di Termeno sulla Strada del Vino.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Ronchi-Rungg, con la circoscrizione territoriale, quale risulta dalla cartografia allegata alla presente legge, è distaccata dal comune di Cortaccia sulla Strada del Vino ed aggregata al comune di Termeno sulla Strada del Vino.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali disposte con l'art. 1 della presente legge, saranno regolati dalla giunta provinciale di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 gennaio 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(*Omissis*).

**(1394)**

---

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 3.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.**

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 17 *gennaio* 1978)

(*Omissis*).

**(1395)**

---

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781140)